

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507

Presupposti e soggetti passivi.

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è dovuta da chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

L'articolo 62 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 individua il presupposto oggettivo per l'applicazione della tassa nell'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di smaltimento dei rifiuti sia istituito ed attivato o comunque reso anche soltanto di fatto.

Risultano pertanto tassabili tutti gli immobili occupati o detenuti a qualsiasi titolo, in quanto l'uso esclusivo o riservato costituisce presunzione di potenzialità o attitudine a produrre rifiuti. Non si tratta, tuttavia, di una presunzione assoluta (*iuris ed de iure*), ma di una presunzione relativa (*iuris tantum*), che ammette la prova contraria.

Sono altresì tassabili, e in misura piena, l'abitazione colonica, convertito dalla legge 8 agosto 1996 n. 425) e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, se nella zona di raccolta è situata la sola strada di accesso.

Nella nozione di locali tassabili rientrano anche i locali pertinenziali o accessori di abitazione (come, ad esempio, box, cantine, seminterrati adoperati come ripostigli, tavernette, eccetera), ai quali viene applicata la stessa tariffa del compendio cui sono annessi.

Al contrario, le aree scoperte accessorie o pertinenziali delle abitazioni (quali posti macchina, balconi e terrazze) non vanno sottoposte a tassazione.

Il vigente testo dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 stabilisce che "La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde ...". Da tale formulazione deve pertanto dedursi che:

- sono esclusi dalla tassazione tutti gli accessori e pertinenze scoperte delle case di abitazione, fatta eccezione per le aree a verde, che rientrano nel computo delle superfici tassabili;
- viceversa, le aree scoperte delle attività economiche sono sempre imponibili, a prescindere dalla circostanza che si tratti di aree operative ovvero di aree accessorie o pertinenziali.

Esempio n. 1

Abitazione dotata di giardino e posto macchina scoperto. Mentre il giardino è tassabile e, pertanto, la relativa superficie deve essere regolarmente denunciata, il posto macchina scoperto è escluso e l'interessato non ha alcun obbligo di inserirne la superficie in denuncia.

Esempio n. 2

Attività economica dotata di depositi scoperti, di area a verde ornamentale e di parcheggio gratuito per i dipendenti. Le predette aree scoperte sono sottoposte a tassazione in maniera indifferenziata. Più specificamente, non produce alcuna conseguenza il fatto che la prima area abbia carattere operativo, mentre la seconda e la terza siano meri accessori rispetto ai locali ed aree adibiti all'attività principale.